



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 24 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

L'Imu pagata nell'esercizio è deducibile dal reddito d'impresa
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Soci nel quadro A degli Isa: tanti dubbi tra poche certezze
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Operazioni con dipendenti senza split payment
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

La riduzione del doppio binario: le opere in corso di esecuzione
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

LA LENTE SULLA RIFORMA

Il termine di 60 giorni previsto per le osservazioni a seguito dello schema di atto sembra non godere della sospensione feriale
di Gianfranco Antico



CASI OPERATIVI

L'Imu pagata nell'esercizio è deducibile dal reddito d'impresa

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'eC' icon) and the text 'FiscoPratico'. To the right, it says 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista' and 'scopri di più >'.

Beta Srl è proprietaria di un fabbricato industriale.

A causa di una crisi di liquidità, sono diversi anni che la società non riesce a versare l'Imu, sempre comunque rilevata a bilancio per competenza.

Nel 2022 si è però riusciti a versare sia l'imposta del 2022 sia, tramite ravvedimento operoso, quella relativa al 2021. Come va gestita questa situazione in dichiarazione?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Soci nel quadro A degli Isa: tanti dubbi tra poche certezze

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

Tra le **criticità** che devono essere affrontate nella **compilazione degli Isa**, si annoverano certamente quelle del **quadro A** del modello, nel rigo corrispondente ai **soci amministratori**. Il riferimento è, nello specifico, alle **società di persone** e alla “**percentuale di lavoro prestato**” da indicare nel **rigo A09 dedicato**, appunto, ai **soci amministratori**.

Nel **campo 2** del rigo A09, infatti, va indicata la **percentuale complessiva dell'apporto di lavoro effettivamente prestato** da parte dei **soci amministratori per l'attività inherente tale qualifica**, nonché per le ulteriori attività prestate dagli stessi nel **medesimo ambito societario**, diverse da **quelle inerenti alla qualifica di amministratore**, anche qualora per le stesse non sia previsto un compenso (come quasi sempre accade).

In altri termini, ai fini dell'indicazione della percentuale di lavoro prestato, assume rilevanza il criterio del **tempo effettivamente prestato** nell'impresa, indipendentemente dalla **percentuale di partecipazione agli utili societari**.

La percentuale va computata:

- avendo riguardo al **numero di teste**, ossia al **numero dei soci amministratori** da indicare nel **campo 1** del rigo A09;
- rispetto all'apporto di lavoro di un **dipendente** che lavora a tempo pieno per tutto l'anno.

Così, ad esempio, con riferimento a una **Snc costituita da 2 soci**, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per circa la **metà della giornata lavorativa**, a campo 2 va indicata la somma delle percentuali di **apporto di lavoro dei 2 soci**, ossia, “150” (100% + 50%).

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa all'apporto di lavoro, le istruzioni agli Isa 2024 rimandano al **paragrafo 7.4.2** della [**circolare n. 32/E/2005**](#) dell'Agenzia delle entrate, emanata ai fini della compilazione dei modelli di comunicazione dei **dati rilevanti ai fini degli studi di settore**.



Ebbene, tale documento di prassi afferma che:

- “se il socio con occupazione prevalente non esercita alcuna altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare nel predetto rigo dovrebbe essere pari o almeno prossima al 100 in relazione a ciascun socio avente tali caratteristiche”;
- “considerato che detti soci ... devono avere i requisiti dell’occupazione prevalente nella società, devono ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50 per cento, per ciascun socio ..., fermo restando naturalmente la possibilità da parte del contribuente di dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate nel quadro A”.

Pertanto, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, per ciascun socio amministratore occupato **prevalentemente** nella società di persone:

- deve essere indicata nel **campo 2 del rigo A09** una **percentuale prossima al 100%**. Quindi, per una Snc con 2 soci, è certamente ammessa l’indicazione della percentuale del 175% (100% + 75%);
- deve ritenersi comunque **coerente** l’indicazione di una percentuale almeno pari al 51% (> al 50%). Ne deriva che, per una Snc con 2 soci, **non è incoerente indicare la percentuale del 102%** (51% + 51%).

Tuttavia, pare che gli Isa **non siano propriamente in linea** con tale presa di posizione. Infatti, ad esempio, se per una Snc composta da 2 soci viene indicata una **percentuale inferiore a 150**, scatta **l’anomalia**. Sostanzialmente, per gli Isa è anomalo che i 2 soci con occupazione prevalente nella Snc lavorino *part time*, ad esempio, al 60% ciascuno (60% + 60%); invece, nella realtà di oggi, una tale situazione può ritenersi diffusa, attesa la sempre maggior necessità di **conciliare l’attività lavorativa con la vita privata**.

Perdipiù, le difficoltà e i dubbi operativi si incrementano in presenza di soci amministratori che **non prestano in modo prevalente l’attività nell’impresa**. Volendo limitare il campo di analisi, ci si vuole riferire soltanto ai soci titolari di un rapporto di lavoro al di fuori dell’impresa, nonché ai soci che, per età sopravvenuta, **lavorano nell’impresa sporadicamente**.

È il caso, ad esempio, della Snc nella quale solo uno dei 2 soci amministratori svolge prevalentemente l’attività nell’impresa, mentre l’altro socio amministratore presta in via prevalente l’attività di **sindaco** in un comune, oppure è titolare di **pensione** e lavora nell’impresa solo **per qualche ora alla settimana**.

Ebbene, se si compilasse il **campo 1 del rigo A09** indicando il numero “giuridico” dei soci amministratori, ossia 2, l’inserimento di una percentuale di lavoro prestato **inferiore a 150 nel campo 2**, che però ben rappresenterebbe la realtà, comporterebbe la segnalazione di un’**anomalia**.

Ecco che allora, probabilmente, nei casi rappresentati, sarebbe maggiormente aderente alla



situazione fattuale considerare la presenza di **un solo socio amministratore** con una percentuale di lavoro prestato di 100, anche in considerazione della **rilevanza che tale variabile** assume nella funzione di regressione per la stima dei ricavi, del **valore aggiunto e del reddito “attesi”**.



IVA

Operazioni con dipendenti senza split payment

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

L'[articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#), contiene la **disciplina Iva** della cd. “scissione dei pagamenti” o split payment, secondo cui per le operazioni effettuate **verso alcuni soggetti** (tipicamente pubblici) l’Iva è addebitata per rivalsa, ma viene assolta dal **soggetto cessionario o committente**. In questo contesto, la [Circolare n. 27/E/2017](#) ha fornito i chiarimenti in relazione a tale disciplina, ed in questo contributo si focalizza l’attenzione sulle **operazioni effettuate nei confronti di dipendenti di soggetti “split”**. In primo luogo, è necessario ricordare che il regime di scissione dei pagamenti richiede necessariamente **l’emissione di una fattura**, mentre è in ogni caso **escluso laddove l’operazione sia certificata con ricevuta o scontrino fiscale**, ovvero con **fattura semplificata** di cui all’[articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Come anticipato, l’Agenzia delle entrate dedica un paragrafo della [circolare n. 27/E/2017](#) alle **operazioni effettuate nei confronti dei dipendenti della PA** o di una delle società destinatarie del regime in questione (controllate dalla PA o quotate al FTSE MIB). In tal caso, l’Agenzia distingue **due ipotesi**:

- la fattura è emessa **direttamente nei confronti del dipendente**, nel qual caso **il regime di scissione dei pagamenti non si applica**, in quanto il destinatario dell’operazione non rientra tra quelli interessati dal regime;
- la fattura è emessa **direttamente nei confronti del datore di lavoro** (PA, società controllata o società quotata), nel qual caso l’Agenzia precisa che **“non dovrà essere pagata al fornitore l’IVA relativa all’operazione resa in favore del dipendente. La PA e Società, infatti, dovrà versare tale imposta all’Erario in luogo del fornitore secondo le modalità prescritte dalla disciplina della scissione dei pagamenti”**.

La distinzione proposta dall’Amministrazione finanziaria, pur condivisibile dal punto di vista tecnico, impatta in maniera **rilevante nella gestione dei rimborzi spese ai dipendenti** che si recano in trasferta in esecuzione di un incarico attribuito dal datore di lavoro. Più in particolare, **se tali soggetti anticipano la spesa** e richiedono al datore di lavoro **il rimborso a più di lista**, la scissione dei pagamenti **non impatta in alcun modo**, posto che **i documenti a supporto della richiesta di rimborso della spesa sono intestati direttamente al dipendente** e spesso non sono documentati da fattura, bensì da **scontrino o ricevuta fiscale** (documenti



comunque idonei per la deduzione del rimborso in capo al datore di lavoro).

Tuttavia, spesso accade che il dipendente sia munito di carta di credito aziendale (soprattutto coloro che svolgono mansioni commerciali), nel qual caso è corretto che **il documento sia intestato direttamente al datore di lavoro**, nel cui interesse il dipendente è in trasferta. In tale ipotesi, se la spesa sostenuta (tipicamente spese di vitto e alloggio) è **documentata da fattura** si rende applicabile il **regime di split payment**, con la conseguenza che il dipendente **non dovrà corrispondere al fornitore l'Iva**.

È del tutto evidente che lo stesso si troverà in difficoltà con la controparte (tipicamente l'esercente del ristorante o dell'albergo) a **giustificare il mancato pagamento dell'imposta**, dovendo comunicare al fornitore che il proprio datore di lavoro rientra nei soggetti destinatari dello split payment. È pur vero che è onere del cedente (o del prestatore) **verificare che l'acquirente o committente rientri negli elenchi dei soggetti destinatari**, ma è facilmente intuibile la difficoltà operativa di svolgere tale verifica in presenza di operazioni quali le somministrazioni di **alimenti o bevande o le prestazioni alberghiere**.

Al contrario, se l'operazione è **certificata da scontrino**, ricevuta o fattura semplificata, si **evita l'applicazione della scissione dei pagamenti**, anche se l'operazione è pagata direttamente dalla società (con carta di credito in possesso del dipendente). Come già detto, infatti, l'assenza di fattura **non impedisce la deduzione del costo in capo al datore di lavoro**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

La riduzione del doppio binario: le opere in corso di esecuzione

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Tra i contenuti del decreto legislativo di riforma dell'Ires (approvato dal Consiglio dei ministri del 30.4.2024), vi è anche l'obiettivo di **ridurre le fattispecie di doppio binario** tra **valori contabili e valori fiscali**. In modo particolare, un tema del Tuir che viene radicalmente modificato è quello della **rilevanza fiscale delle rimanenze di opere e servizi in corso di esecuzione**. Secondo l'attuale disciplina del Tuir (in corso di abrogazione) si deve applicare **un rigido duplice criterio**, in forza del quale i servizi in corso a fine esercizio di durata infrannuale **vengono obbligatoriamente valutati al costo sostenuto** ([articolo 92, comma 6, Tuir](#)), mentre i servizi in corso di durata ultrannuale **vengono**, altrettanto obbligatoriamente, **valutati al corrispettivo maturato**. A nulla valgono le scelte civilistiche adottate nel bilancio di esercizio, sicché fino al 2023 **sarà necessario operare variazione in aumento o in diminuzione**, al fine di **adeguare il conto economico nella sua trasformazione in imponibile fiscale**.

In merito alla obbligatorietà di tale duplice criterio valutativo, valga per tutte la [circolare n. 141/E/1998](#) (scritta con riferimento alla base imponibile Irap quando essa era assunta sulla base dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini delle imposte sul reddito): *"Relativamente alla valutazione delle opere e servizi di durata infrannuale effettuata in base alla disciplina civilistica con il criterio del corrispettivo pattuito, anziché con quello del costo sostenuto, si dovrà procedere, ai fini dell'IRAP, alla variazione del predetto valore sulla base del costo sostenuto ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR."*

Ma prima ancora di esaminare il contenuto della innovazione, vale la pena ricordare come si determina la **durata dell'opera in corso a fine esercizio**. Infatti, la durata dell'opera è un concetto essenziale dal punto di vista delle **valutazioni civilistiche** analizzate dal principio contabile OIC 23, ancor prima che sul fronte fiscale su cui **pure spiega efficacia**. Sul punto, va notato come il Tuir **non definisca la durata dell'opera**, dandone forse per scontato il significato: **opera infrannuale**, cioè in corso a fine esercizio, ma di **durata complessiva inferiore a 12 mesi**; **opera ultrannuale**, cioè in corso a fine esercizio e di durata complessiva **superiore a 12 mesi**. Ora si potrebbe obiettare che in molti casi non vi sono dubbi a definire l'opera in base alla durata: un'opera che **viene eseguita**, per esempio, **in 4 anni**, è **certamente ultrannuale**, mentre un'opera che viene iniziata a novembre dell'anno X e viene terminata a febbraio dell'anno X + 1 è certamente **infrannuale**.



Tuttavia, a fronte di questi **due chiari esempi**, vi sono situazione **molto meno chiare** e tutt'altro che rare. Pensiamo al contratto sottoscritto da un artigiano per costruire serramenti, inizio dell'opera novembre anno X, fine opera prevista settembre anno X + 1, ma poi, per vari motivi, anche indipendenti dalla volontà dell'appaltatore (pensiamo a situazione in qualche modo di forza maggiore magari anche riconosciute dal committente), **l'opera si conclude nel mese di febbraio dell'anno X + 2**. Ebbene, questa sarà un'opera infrannuale (originaria previsione) ovvero ultrannuale (effettiva durata a consuntivo)? E in tal caso ha senso valutarla come **infrannuale nell'anno X** (in cui si prevedeva di terminarla entro 12 mesi) e poi passare alla **definizione di ultrannuale nell'anno X + 1?**

A parere di chi scrive, non può che esservi una risposta: la valutazione della durata dell'opera **non può mutare nel corso della sua esecuzione**, ma essa deve derivare da **elementi oggettivi valutabili** prima di iniziare l'esecuzione. Solo in tal modo si **potranno applicare le diverse regole valutative civilistiche** e fiscali (infrannuale/ ultrannuale) in modo **chiaro e non arbitrario**.

In tal senso, è molto utile un passaggio che è inserito nel principio contabile OIC 12, par. 6, che, in assenza di diverse regole fiscali, **non può che valere anche sul fronte tributario**; quindi, passaggio normativo opponibile alla Agenzia delle Entrate. Nel citato passaggio si afferma: *“Per durata si intende il tempo che intercorre tra la data d'inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto”*

Quindi, la **durata è desumibile dal contratto**, non dalla misurazione effettiva del tempo trascorso tra l'inizio dell'opera e la sua fine, e **ciò ci permette di definire contratto infrannuale anche quello**, ad esempio, per il quale era prevista **una esecuzione di 11 mesi**, che tuttavia **si è protratta per 13 mesi**.

Fatta questa precisazione, veniamo ora al contenuto della modifica normativa. L'articolo 9 del decreto correttivo Ires modifica l'[**articolo 92, comma 6, Tuir**](#) e l'[**articolo 93, Tuir**](#), stabilendo che le scelte civilistiche, adottate in sede di redazione del bilancio, **hanno rilevanza anche in ambito fiscale**. Ciò naturalmente, se le scelte civilistiche sono eseguite nel **rispetto delle indicazioni contenute nei principi contabili** e, segnatamente, nel principio contabile OIC 23.

In altre parole, ciò significa che se un'opera infrannuale è stata valutata al corrispettivo maturato, tale valutazione **rileva anche in ambito fiscale**, e così **se un'opera ultrannuale è stata valutata al costo sostenuto**, la minore valutazione fa fede anche **nella determinazione dell'imponibile**. Ora, ovviamente, il discorso si sposta sul contenuto del principio contabile OIC 23 per **verificare quando sia lecito**, in un'opera infrannuale, eseguire **una valutazione al corrispettivo maturato** e, al contrario, quando sia **legittimo valutare quelle ultrannuali al costo sostenuto**.

Il tema più semplice è certamente quello che attiene alle opere infrannuali. Per queste ultime, infatti, il principio contabile OIC 23 suggerisce la **valutazione al costo sostenuto**, data la breve



durata, ma poi aggiunge, al par 47: “*Nel caso di commesse di durata inferiore all’anno possono utilizzarsi sia il criterio della percentuale di completamento sia il criterio della commessa completata*”. A fronte di tale previsione, quindi, entrambi i **metodi valutativi sono ammessi**, con rilevanza fiscale.

Più complessa la situazione delle opere ultrannuali, per la quali il principio contabile OIC 23 suggerisce il **metodo della percentuale di completamento**, ma ponendo alcune condizioni, **affinché esso sia applicabile**. Al riguardo, nel par. 43, sono citate **4 condizioni**, tra le quali, a parere di chi scrive, **2 sono particolarmente significative**:

- esiste un **contratto vincolante per le parti** che ne definisca chiaramente **le obbligazioni** e, in particolare, il **diritto al corrispettivo per l’appaltatore**;
- **non sono presenti situazioni di incertezza** relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a **far fronte alle proprie obbligazioni**.

Pertanto, se ad esempio, venisse **sottoscritto un contratto per la esecuzione di opere ultrannuali** e successivamente emergesse che il committente ha difficoltà economico finanziarie (attestate magari dalla adesione a procedure di composizione negoziata della crisi), **non potrebbe essere utilizzato il metodo di valorizzazione delle rimanenze al corrispettivo maturato**, da cui conseguirebbe una valutazione al costo, ora anche fiscalmente riconosciuta.

Infine, va segnalata la **decorrenza delle novità del Tuir**, che l’articolo 13 del Correttivo Ires, individua per le opere iniziate nel **periodo d’imposta 2024**, sicché per quelle iniziate prima si **dove mantenere il precedente scenario normativo**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Il termine di 60 giorni previsto per le osservazioni a seguito dello schema di atto sembra non godere della sospensione feriale

di Gianfranco Antico

OneDay Master

Contraddittorio preventivo e legami con la successiva fase contenziosa

Scopri di più

Per effetto di quanto disposto dall'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), fatti salvi casi in non sussiste il diritto al contraddittorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze del 24.4.2024**, nonché' per i **casi motivati di fondato pericolo** per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono **preceduti**, a pena di annullabilità, da un **contraddittorio informato ed effettivo**.

Di conseguenza, per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, **lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni** per consentirgli **eventuali controdeduzioni** ovvero, su richiesta, per accedere ed **estrarre copia degli atti del fascicolo**.

Evidenziamo che l'[articolo 7-bis](#), inserito in sede di conversione in legge del D.L. 39/2024, ha ritenuto che il comma 1, dell'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), si applichi esclusivamente **agli atti recanti una pretesa impositiva**, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma **non a quelli per i quali la normativa preveda specifiche forme di interlocuzione** tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, **né agli atti di recupero consequenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti**. Inoltre, il **comma 2**, dello stesso [articolo 6-bis, L. 212/2000](#), si interpreta nel senso che **tra gli atti per i quali non sussiste il diritto** al contraddittorio, da individuare con decreto del MEF, rientrano, altresì, quelli di **diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore**.

L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle **osservazioni del contribuente** ed è **motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione reputi di non accogliere**.

L'atto non è adottato prima della scadenza del termine fissato dall'Ufficio. Se **la scadenza di tale termine è successiva** a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, **tal ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo**.



Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'[**articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000**](#), reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla **presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione**, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è, in ogni caso, contenuto **nell'avviso di accertamento o di rettifica**, ovvero **nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo**.

Tuttavia, il termine **assegnato al contribuente – non inferiore a 60 giorni** – per consentirgli **eventuali controdeduzioni**, non sembra essere soggetto alla **sospensione feriale di cui all'articolo 16, D.L. 132/2014**, convertito, con modificazioni, in L. 162/2014; norma che, intervenendo sull'articolo 1, L. 742/1969 (che, per ius receptum, si applica anche al rito tributario), ha ridotto la pausa estiva, che continua ad avere inizio il **1° agosto ma cessa il 31 dello stesso mese**, e non più il **15 settembre**).

Pertanto, **se durante questi 31 giorni**, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell'adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale, **ciò non sembra incidere sul contraddittorio da schema di atto**.

Rileviamo che il [**comma 2-bis, dell'articolo 6, D.Lgs. 218/1997**](#), consente al contribuente – per gli atti per i quali si applica il contraddittorio preventivo – di presentare istanza di accertamento con adesione, **entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto**. Così come il contribuente può presentare istanza di adesione **entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, preceduto dallo schema di atto**. In questo caso, il termine di impugnazione è **sospeso per 30 giorni**.

Alla luce di ciò – in attesa di chiarimenti ufficiali – sembra possibile ritenere che, solo **una volta presentata l'istanza di accertamento con adesione**, il contribuente **possa invece godere della sospensione dei termini feriali** ([**articolo 7-quater, comma 18, introdotto in sede di conversione del D.L. 193/2016**](#), secondo cui “*i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale*”).